



DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N. 8/2026 del 17 giugno 2026

Oggetto:

"Richiesta di differimento della validità della Delibera N.5 del 17/04/2026 con riferimento a determinate tariffe"

A) FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA IN MATERIA TARIFFARIA

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici è stata istituita con Legge n. 120 del 20 novembre 2001, e successivamente ridenominata Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (nel seguito denominata Autorità) con Legge n. 72 del 7 maggio 2008.

Tra le funzioni assegnate dalla legge istitutiva all'Autorità vi è il compito di stabilire "le variazioni annue delle tariffe dei singoli servizi" sulla base di una "proposta documentata di aggiornamento" che il soggetto esercente il servizio ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità".

Il Decreto Delegato n. 99 del 3 luglio 2008 ha successivamente modificato la cadenza con la quale le richieste di revisione tariffaria possono essere sottoposte all'esame dell'Autorità, liberalizzando inoltre la data di inizio di applicazione delle nuove tariffe.

B) FASI DELLA PROCEDURA

In data 5 giugno 2026 è pervenuta, dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito denominata A.A.S.S.), richiesta ufficiale di differimento, ad esclusivo favore degli operatori turistici (nel seguito denominati "Tour Operator" - per uniformità con le tabelle tariffarie), dei termini di decorrenza delle seguenti tariffe del Servizio Funivia:

- corsa singola ridotto;
- andata/ritorno ridotto;

come stabilite dalla Delibera dell'Autorità n. 5 del 17 aprile 2026, dal 1° maggio 2026 al 1° ottobre 2026 (richiesta inviata da A.A.S.S. il 03/06/2026 con Prot. 2026/7588 e ricevuta con prot. UPAV n.00054103 del 05/06/2026 - in **allegato 1** alla presente delibera).

La richiesta è stata esaminata dall'Autorità nella seduta del 17/06/2026.

C) PROPOSTE DI A.A.S.S. E CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA

Con la propria comunicazione di cui al prot. UPAV n. 00054103 del 05/06/2026, A.A.S.S. richiede il differimento dei termini di decorrenza della validità delle tariffe del Servizio Funivia, di cui alla Delibera n. 5/2026, dal 1° maggio 2026 al 1° ottobre 2026, limitatamente alle seguenti tariffe:

- corsa singola ridotto;
- andata/ritorno ridotto

e limitatamente ai "Tour Operator". La richiesta, secondo A.A.S.S., trova fondamento nel fatto che l'entrata in vigore delle richiamate tariffe è giunta quando gli operatori del settore avevano, verosimilmente, già programmato le vendite della stagione estiva, basandosi sul tariffario precedentemente vigente, ossia quello stabilito con Delibera n. 1/2026.

L'Autorità, analizzata l'istanza, rileva che:

- le medesime tariffe erano state aumentate, rispetto a quanto stabilito con Delibera N. 1/2026 del 30/01/2026, su specifica richiesta di A.A.S.S. - si veda al proposito la comunicazione A.A.S.S. di cui al Prot. 2026/0003621 del 17/03/2026, avente per oggetto "Adeguamento tariffe funivia Delibera in materia tariffaria N. 1/2026 del 30 gennaio 2026", ricevuta con Prot. UPAV 00025642 del 17/03/2026;
- tra le motivazioni addotte da A.A.S.S., nella predetta richiesta del 17/03/2026, A.A.S.S., asseriva testualmente: "Inoltre, l'applicazione della tariffa ridotta così come deliberata dall'Autorità per i gruppi >25 persone, tour operator, per gli studenti UNIRSM e per i possessori "TuttoSanMarino Card, risulta essere, a parere della scrivente, eccessivamente bassa in quanto si rischia di generare



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

un fenomeno illecito di speculazione commerciale e rivendita. Si chiede pertanto di ripristinare la proposta inizialmente presentata da AASS". Tale motivazione era stata ed è tuttora ritenuta fondata dall'Autorità;

- l'adozione di quanto proposto da A.A.S.S. con la propria richiesta del 05/06/2026 comporterebbe la creazione di una tariffa ridotta "ad hoc" riservata, seppure per un tempo limitato, ai soli "Tour Operator", escludendo di fatto dal temporaneo beneficio tutte le altre categorie ammesse a usufruire della tariffa ridotta. In tal modo, l'Autorità ritiene che si ingenererebbe un trattamento di favore nei confronti di una sola categoria a discapito delle altre ammesse alla tariffa ridotta.

Per le motivazioni addotte, la richiesta non può essere accolta.

D) ESITO DELLA PROCEDURA

Questa Autorità, sulla base delle considerazioni di cui al punto C), all'unanimità

DELIBERA

di NON accogliere la richiesta di A.A.S.S. e di confermare la decorrenza delle tariffe stabilita con propria Delibera N.5/2026 del 17/04/2026.

Il Presidente

Ing. Valeria Giacomoni

I Componenti

Ing. Marco Silvagni

Ing. Federico Bascucci